



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.18/TFT del 12/12/2022

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 12/12/2022

ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVO

Fasc.125

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. G. Ciappa; Avv. N. Pomponio; Avv. V. Pecorella; Avv. L. Sequino.

Proc. 10756/4 pfi 22-23/PM/fb del 27.10.2022 (Campionato Under 19 Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la sig.ra **Concetta Raccuglia**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.; il sig. **Orlando Natella**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della C.S. Neapolis: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.; il sig. **Antonio Bratomi**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della C.S. Neapolis: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.; il sig. **Fabio Fusco**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C. Neapolis: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; la società **S.C. Neapolis** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Concetta Raccuglia, Orlando Natella, Antonio Bratami e Fabio Fusco così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Fabio Fusco tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. ra Concetta Raccuglia, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Antonio Bratami, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Orlando Natella, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società S.C. Neapolis la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 12.12.2022

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Fasc.126

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. G. Ciappa; Avv. N. Pomponio; Avv. V. Pecorella; Avv. L. Sequino.

Proc. 10775/876 pfi21-22/PM/ps del 27.10.2022 (Campionato 2° Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Francesco Di Renzo**, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletik; a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.; sig. **Francesco Alfieri**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletik; a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.; sig. **Luca Immerso**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletik; violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. ; sig. **Ubaldo Mangone**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletik: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; sig. **Cristian Ionut Cocea**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletik: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; sig. **Diabi Aboubabar**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletik: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; La società **A.S.D. Atletik** a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Francesco Di Rienzo, Francesco Alfieri, Ubaldo Mangone, Luca Immerso, Cocea Cristian Ionut e Aboubabar Diabi così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Cristian Ionut Cocea cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Diabi Aboubabar due (2) giornate di squalifica; per il Vice Presidente Sig. Francesco Di Renzo, la sanzione di mesi sei(6) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Francesco Alfieri, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il calciatore che ha firmato la distinta Sig. Luca Immerso, quattro (4) giornate di squalifica; per il calciatore che ha firmato la distinta Sig. Ubaldo Mangone, due (2) giornate di squalifica; per la società A.S.D. Atletik la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 250,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 12.12.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.127

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. G. Ciappa; Avv. N. Pomponio; Avv. V. Pecorella; Avv. L. Sequino.

Proc. 10895/886 pfi 21-22/PM/rn del 28.10.2022 (Campionato Under 15 Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Antonio Fumarolo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale; il sig. **Stefano Dell'Aversana**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; il sig. **Vincenzo Castaldo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; la società **A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Fumarolo, Stefano Dell'Aversana e Vincenzo Castaldo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Vincenzo Castaldo due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Antonio Fumarolo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Stefano Dell'Aversana, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda. Così deciso in Napoli, in data 12.12.2022

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Fasc.123

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. G. Ciappa; Avv. N. Pomponio; Avv. V. Pecorella; Avv. L. Sequino.

Proc. 10705/1 pfi22-23/PM/fb del 27.10.2022 (Campionato 1° Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Il sig. **Rocco Cirino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Città di Montoro: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale;

Il sig. **Silvestro Giaquinto**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S.D. Città di Montoro: violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

il sig. **Mario Faggiano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Città di Montoro: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

la società **U.S.D. Città di Montoro** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Rocco Cirino, Silvestro Giaquinto e Mario Faggiano così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Mario Faggiano due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Rocco Cirino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Silvestro Giaquinto, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società U.S.D. Città di Montoro la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 12.12.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Publicato in Napoli, 12 Dicembre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**